



REPUBBLICA ITALIANA

225/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Massimo LASALVIA	Presidente
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere relatore
Aurelio LAINO	Consigliere
Donatella SCANDURRA	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. **60681** del ruolo generale, proposto da *omissis*, nato a *omissis* il *omissis*, c.f. *omissis*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Boer, c.f. BROLRT70L26G337I, pec aboer@pec.studioboer.it e Paolo Naldi, c.f. NLDPLA60T27A944J, pec avvocatopaolonaldi@ordineavvocatibopec.it e con gli stessi elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alberto Boer, a Roma, piazza Cola di Rienzo 69, come da delega in atti

contro

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, c.f. 80078750587, con sede in Roma, via Ciriaco il Grande 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, sia

congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Sergio Preden, c.f. PRDSRG72L16H501O, pec avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it, Antonella Patteri, c.f. PTTNNL60E49D665K, pec avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it, Giuseppina Giannico, c.f. GNNGPP70B57D883T, pec avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it, Lidia Carcavallo, c.f. CRCLDI68C66F839U, pec avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it e Antonietta Coretti, c.f. CRTNNT58D53L117B, pec avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it e con gli stessi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale INPS in Roma, via Cesare Beccaria 29, come da delega in atti;

avverso

la sentenza n. 5/2023 emessa dalla Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna, depositata il 26 gennaio 2023.

VISTI l'atto d'appello, gli atti e documenti di causa;

UDITI, alla pubblica udienza del 4 luglio 2024, il relatore cons. Fabio Gaetano Galeffi, l'avv. Alberto Boer per *omissis* e l'avv. Antonietta Coretti per l'Inps.

Svolgimento del processo

Con atto pervenuto in segreteria il 3 aprile 2023, *omissis* ha impugnato la sentenza n. 5/2023 emessa dalla Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna, che ha respinto il ricorso tendente a:

- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la pensione calcolata sulla base:

a) per quanto attiene alla quota A, delle retribuzioni alla data di cessazione dal servizio (rivalutate);

b) per quanto attiene alla quota B, sul valore medio delle retribuzioni (rivalutate al 2018) dei 10 anni precedenti la cessazione dal servizio a far data dalla decorrenza della stessa (23 settembre 2018) o dalla data che sarà ritenuta di giustizia;

- in subordine ad accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la pensione calcolata sulla base:

a) per quanto attiene alla quota A, delle retribuzioni alla data di cessazione dei versamenti volontari (rivalutate);

b) per quanto attiene alla quota B, sul valore medio delle retribuzioni (rivalutate al 2018) dei 10 anni precedenti la cessazione dei versamenti volontari a far data dalla decorrenza della stessa (23 settembre 2018) o dalla data che sarà ritenuta di giustizia;

- in via di secondo subordine, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la pensione calcolata, per quanto riguarda la quota A, sulla retribuzione calcolata sulla base dell'ultimo triennio di contribuzione;

- condannare l'Inps a corrispondere al ricorrente la pensione ricalcolata sulla base delle maggiori retribuzioni ed a corrispondere i ratei arretrati nella misura spettante dalla data di decorrenza della pensione o da altra data di giustizia, con interessi e rivalutazione monetaria se dovuta, dalla maturazione di ogni singolo rateo al saldo.

L'appellante ha svolto unico motivo di impugnazione,

concernente erronea e insufficiente motivazione; motivazione apparente e apodittica; errato presupposto di fatto; violazione di legge per errata interpretazione ed applicazione dell'art. 3 lett. a) e/o dell'art. 3, comma 2, della legge n. 965 del 26 luglio 1965 e/o del 2° comma dell'art. 12 del d.lgs. n. 22 del 2015; ed ha concluso in modo conforme al primo grado.

L'Inps si è costituito il 10 giugno 2024, contrastando le pretese avversarie e chiedendo il rigetto dell'appello.

All'odierna udienza del 4 luglio 2024, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni, come rassegnate in atti.

La causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente, il Collegio osserva che, ai sensi dell'art. 170 c.g.c., nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per soli motivi di diritto. Nell'atto introduttivo del giudizio, l'odierno appellante ha messo in evidenza una applicazione della normativa di riferimento che conterrebbe opzioni interpretative ritenute, a suo dire, in contrasto con il tenore letterale e sistematico della disciplina di legge. Nei termini appena enunciati, la domanda giudiziale ha ad oggetto asseriti errori di diritto, e, pertanto, l'appello è ammissibile.

L'appellante ha censurato la decisione del Giudice territoriale, laddove è stata accolta la tesi propugnata dall'Istituto previdenziale secondo cui il calcolo della retribuzione pensionabile vada riferita al valore dell'importo percepito a titolo di NASPI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego, che è un'indennità mensile di

disoccupazione) e non all'ultima retribuzione effettivamente percepita prima del collocamento in NASPI e ha incentrato l'unico motivo di impugnazione sull'ipotesi che il Giudice di primo grado, nell'accogliere la prospettazione offerta dall'Istituto previdenziale resistente, non avrebbe correttamente applicato le norme di legge, ed in particolare l'art. 3, primo comma, lett. a) e secondo comma, della l. n. 965 del 1965 e/o l'art. 12, secondo comma, del d.lgs. n. 22 del 2015.

Nella prospettazione dell'appellante, la quota "a" della pensione si sarebbe dovuta calcolare sull'ultima retribuzione del luglio 2016 - allorché l'attuale appellante, quale dipendente dell'Azienda municipalizzata Ambiente di Ravenna, poi Hera s.p.a., si trovava in regime di opzione per la conservazione della disciplina pensionistica della gestione pubblica (c.d. assicurazioni minori Inps), essendo stata privatizzata l'azienda datrice di lavoro, cessando quindi dal rapporto di lavoro con Hera dal 4 agosto 2016 - e non sull'importo percepito nel mese di settembre 2018 a titolo di Naspi, di cui aveva goduto a partire dal settembre 2016. In subordine, l'appellante ha propugnato una rideterminazione del trattamento pensionistico sulla base dei versamenti volontari versati dal 5 agosto 2016 al 10 settembre 2016, ovvero sulla base della media dell'ultimo triennio di retribuzione.

La questione controversa attiene quindi all'individuazione della base di calcolo del trattamento pensionistico in funzione dell'importo percepito al momento del collocamento in quiescenza,

in una situazione in cui la gestione pubblica del rapporto previdenziale è stata interessata - per la peculiarità del caso in trattazione - dall'applicazione di istituti propri del settore privato, come la Naspi.

Al riguardo, occorre osservare che la tesi sostenuta dall'appellante - in ordine ad una determinazione della base di calcolo del trattamento pensionistico diversa da quella derivante dall'importo percepito a titolo di Naspi - non può trovare accoglimento, in quanto l'art. 3, comma 1, lett. "a" della l. n. 965/1965 è esplicito nell'indicare che la quota di pensione determinata sulla parte "a" va rapportata alla retribuzione annua contributiva riferita alla data di cessazione dal servizio.

L'attuale appellante ha invocato anche l'applicazione dell'art. 3, comma 2, della stessa l. n. 965/1965, ove la base di calcolo della pensione - in caso di continuazione di iscrizione o di reinscrizione non superiore a cinque anni influente per il conseguimento del diritto a pensione - è da riferire alla media del triennio. Sul punto la giurisprudenza del Giudice di legittimità ha precisato che i contributi figurativi acquisiti nell'ultimo quinquennio, che concorrano ad integrare il requisito contributivo minimo per l'accesso al trattamento pensionistico, non possono essere neutralizzati solo perché compromissivi del livello di prestazione pensionistica già virtualmente maturata, non essendo consentito far valere detta contribuzione agli effetti dell'anticipata maturazione del diritto alla pensione e nello stesso tempo non tenerne conto ai fini

del calcolo della retribuzione pensionabile (Cass. 21678/2018 e 29967/2022). Si tratta del cosiddetto principio di carattere generale di “neutralizzazione”, elaborato dalla giurisprudenza costituzionale, secondo il quale la contribuzione acquisita nella fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo non può tradursi nel detrimento della misura della prestazione pensionistica già virtualmente maturata (Corte Cost. nn. 822/1988, 307/1989, 408/1992, 264/1994, 388/1995, 427/1997, 82/2017, 173/2018).

Nel caso di specie, non vi è dubbio che il periodo coperto da contribuzione Naspi sia stato necessario al fine del conseguimento del diritto a pensione, per cui il predetto art. 3, comma 2, della l. n. 965/1965 non può trovare applicazione.

Una ulteriore argomentazione introdotta dall’appellante riguarda una asserita applicazione dell’art. 12 del d. lgs. n. 22/2015. Tale norma è tuttavia collocata all’interno della disciplina generale dell’Assicurazione Generale Obbligatoria gestita dall’Inps per il personale dipendente da datori di lavoro privati e pertanto non può essere riferibile al caso di specie, in cui il pensionato è titolare di un trattamento pensionistico nella gestione esclusiva pubblica, come da opzione a suo tempo esercitata.

Per quanto attiene, infine, al capo di sentenza con il quale il Giudice territoriale ha respinto la domanda anche con riferimento al preteso ricalcolo della quota “b”, l’attuale appellante non ha formulato in questa sede specifici motivi di impugnazione, e pertanto le relative statuizioni della sentenza di primo grado sono

da ritenere definite.

Restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, ne deriva che i motivi di impugnazione sono infondati e che l'appello va dunque respinto.

Stante la peculiarità della questione, le spese di difesa possono essere compensate.

Non vi è luogo, infine, a provvedere sulle spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, respinge l'appello iscritto al n. **60681** del registro di segreteria proposto da *omissis* nei confronti dell'Inps e conferma l'impugnata sentenza. Spese di difesa compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 luglio 2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

f.to Fabio Gaetano Galeffi

f.to Massimo Lasalvia

Depositata in Segreteria il 02/10/2024

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi